

Atto di regolamentazione dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio SpA e le sue controllate Filas S.p.A., Bic Lazio S.p.A., Unionfidi Lazio S.p.A.

Art. 1

(definizioni)

Attività: le unità in cui si compone il *Piano annuale di attività* delle *Società della rete*. Le *Attività* sono distinte in:

- *Attività di struttura*. Ha l'obiettivo di rendere più economica, efficiente ed efficace l'azione amministrativa regionale garantendo il rispetto dei principi di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. L'*Attività di struttura* è composta esclusivamente da costi fissi di struttura ("*Costi di struttura*") suddivisi in tre tipologie:
 - i. *Costi fissi per personale* dipendente, intendendo tali quelli per il personale con contratti di durata superiore a 12 mesi;
 - ii. altri *Costi fissi di funzionamento*, intendendo tali quelli derivanti da contratti nei confronti di terzi dalla durata superiore ai 12 mesi e gli ammortamenti;
 - iii. *Costi routinari di funzionamento*, intendendo tali quelli derivanti da contratti nei confronti di terzi della durata pari o inferiore ai 12 mesi, che non sono associabili a specifici *Risultati di progetto*, avendo natura di spese generali, ivi compresi gli oneri finanziari e tributari.
- *Attività a progetto*. Hanno l'obiettivo di raggiungere risultati predeterminati e specifici per ciascuna *attività* nel modo più efficace ed efficiente ("*Risultati di progetto*"). Dal punto di vista contabile, sono composte esclusivamente da "*Costi variabili*" che a loro volta si compongono in:
 - i. "*costi variabili per personale*", intendendo tali quelli per personale con contratti di durata pari o inferiore a 12 mesi a termine;
 - ii. "*acquisti di beni, servizi e lavori*" con contratti di durata pari o inferiore a 12 mesi.

I costi derivanti da contratti nei confronti di terzi della durata superiore ai 12 mesi, possono far parte delle *Attività a Progetto* solo laddove il corrispondente impegno regionale sia anch'esso pluriennale, ai sensi dell'art. 37, comma 5 della L.R. 25/2001 e ss. mm. e ii. Le *Attività a progetto* sono remunerate, o realizzate, mediante il contributo del *Fondo principale* o mediante risorse finanziarie provenienti da altri capitoli del Bilancio regionale, incluse le quote dei *Fondi* destinate alla gestione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 8/10, o mediante altre risorse finanziarie non provenienti dal bilancio regionale.

Fondo principale: è il *Fondo* su cui si remunerano le *Società della rete* in via predominante ed in via esclusiva per quanto riguarda le proprie *Attività di struttura*. Il *Fondo principale* si alimenta annualmente con lo stanziamento annuale di specifici capitoli del bilancio della Regione, oltre che con le economie relative all'annualità precedente.

Contabilità gestionale: è il sistema informativo e di contabilità tenuto dalle *Società della rete* e controllato dal revisore legale di cui all'art. 2409-bis C.C. e consente di effettuare il raccordo tra: (i) la consistenza e le movimentazioni dei capitoli del bilancio regionale (ii) la consistenza e le movimentazioni delle *Attività* e dei *Fondi gestiti* (iii) la contabilità civilistica delle *Società della Rete*. La *Contabilità gestionale* è costituita da un idoneo sistema informativo, atto a dare conto, per ciascuna *attività*, *sub-attività* e *Fondo gestito* (i) degli importi stanziati e trasferiti dalla Regione (ii) degli importi utilizzati dalla *Società della Rete* sulla base dei relativi impegni e pagamenti verso terzi (iii) delle economie determinate (iv) dei costi attribuiti alle medesime *Attività*. Le *Società della rete* associano alla *Contabilità gestionale* gli estremi degli atti regionali autorizzativi e la rendono accessibile alle *Direzioni responsabili* e alla Giunta regionale. La *Contabilità gestionale* integra ed anticipa i sistemi contabili armonizzati anche ai fini del consolidamento dei bilanci della Regione con i propri organismi, come disposto dal D.Lgs. 118 del 23/6/11 e successivi provvedimenti attuativi, anche durante l'eventuale fase di sperimentazione ivi prevista all'art. 36;

Direzione responsabile: si intende la *Direzione Regionale* responsabile di un'*Attività* che coincide, di norma, con quella responsabile del Capitolo del Bilancio regionale che alimenta detta *Attività*.

La *Direzione Responsabile* dell'*Attività di struttura* è la Direzione Regionale competente in materia di Programmazione economica, ad eccezione di BIC Lazio per il quale la Direzione Regionale in materia di Programmazione economica opera di concerto con la Direzione Regionale in materia di Lavoro.

Ciascuna *Attività a progetto* è svolta nell'interesse di una *Direzione responsabile*.

Le previsioni del presente atto di regolamentazione che fanno riferimento alle *Direzioni responsabili delle Attività di progetto* si applicano anche alle strutture di *governance* eventualmente previste da particolari *Attività a progetto* per consentire una gestione condivisa tra diverse Direzioni Regionali e/o altri soggetti cofinanziatori.

Elementi qualificanti: gli *elementi qualificanti* di una *procedura di evidenza pubblica* sono quelli che consentono alla Regione Lazio di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni delle *Società della rete* nell'assumere *impegni verso terzi* quali, a titolo esplicativo ma non esaustivo: le specifiche tecniche (come definite all'art. 68 del Codice Appalti), i prezzi a base d'asta o, per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, i profili professionali, le retribuzioni unitarie e l'impegno atteso.

Fondi gestiti: si intendono le risorse finanziarie provenienti dal bilancio regionale con destinazione vincolata, ivi inclusi i Fondi speciali o anche di altra origine, ma comunque non destinate a contribuire o a remunerare le *Attività* delle *Società della rete*.

Impegni verso terzi: obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte nei confronti di terzi estranei all'Amministrazione regionale. Non sono estranee all'Amministrazione regionale le *Società della rete*.

Piano annuale delle attività o *Piano annuale*: il *Piano annuale* indica le *Attività di struttura*, le *Attività a progetto* da realizzare e i relativi obiettivi ed incentivi, le relative previsioni di spesa e le coperture finanziarie.

Per *Sviluppo Lazio* è il piano previsto dal comma 8 dell'articolo 24 della L.R. 6/99 e s.m. e i. integrato delle ulteriori *Attività* da realizzare nell'esercizio di riferimento.

Per *Filas* è il piano previsto dal comma 2 dell'art. 6 della l.r. n. 4 del 10 febbraio 1995 e s. m. e i. integrato da quello previsto per il *Fondo principale* dal comma 2 dell'art. 26 della L.R. n.26 del 28 dicembre 2007 e delle ulteriori *Attività* da realizzare nell'esercizio di riferimento.

Per *BIC Lazio* è il piano previsto dall'art. 5 della l.r. della l.r. n. 35 del 3 aprile 1990.

Per Unionfidi Lazio S.p.A è il programma di attività di cui all'ultimo trattino elenco del comma 8 dell'art. 52 della L.R. n. 11 del 22 maggio 1997 e s. m. e i.

Programma triennale degli interventi o *Programma triennale*: il *Programma triennale* illustra le attività da realizzare e i risultati da raggiungere nel triennio di riferimento, la valutazione dei costi e dei rendimenti economici e finanziari attesi, la previsione dei benefici socio-economici

e delle ricadute occupazionali, le priorità di utilizzo delle risorse ed è attuato mediante i *Piani annuali*.

Per *Sviluppo Lazio* è il programma previsto dal comma 8 dell'articolo 24 della L.R. 6/99 e s. m. e i..

Per *Filas* è il programma previsto dal comma 1 dell'art. 6 della l.r. n. 4 del 10 febbraio 1995 e s. m. e i..

Per *BIC Lazio* è il programma previsto dall'art. 5 della l.r. n. 35 del 3 aprile 1990 e s. m. e i..

Per Unionfidi Lazio è il programma previsto dall'art. 52 della L.R. n. 11 del 22 maggio 1997 e s. m. e i.

Procedure di evidenza pubblica: si intendono tali le procedure di selezione dei contraenti svolte in conformità con il Codice Appalti, con riferimento esclusivo agli affidamenti superiori alla soglia comunitaria (ex art. 28 D.Lgs. 12 aprile 2006 modificato dal regolamento CE n. 1177/2009), per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto delle previsioni dell'art. 18 del D.L. n. 112 del 25/6/08 e ss. mm. e ii.. Le *Direzioni Responsabili delle Attività* approvano la progettazione esecutiva contenente la definizione degli *Elementi qualificanti delle Procedure di evidenza pubblica* sopra indicate.

Società della rete: l'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio SpA (in breve “*Sviluppo Lazio*”) e le società strumentali alla Regione Lazio, come definite dalla DGR 612 del 29/12/2010 controllate da Sviluppo Lazio di cui alla lettera a), comma 3 dell'art. 24 della L.R. 6/99: Finanziaria Laziale di Sviluppo – Filas S.p.a. (in breve “*Filas*”), Business innovation center Lazio – B.I.C. Lazio S.p.A (in breve “*Bic Lazio*”) e Unionfidi Lazio S.p.A. (in breve “*Unionfidi*”).

Sub-attività: sono le unità in cui si può scomporre una *Attività a progetto* per meglio individuare i risultati attesi *ex-ante* e consentirne la misurazione *ex-post*. Le *attività* possono essere sempre scomposte in *sub-attività* laddove ciò consenta una migliore gestione da parte delle *Direzioni responsabili delle Attività a progetto* e delle *Società della rete*.

Art. 2

(oggetto)

Il presente atto di regolamentazione disciplina:

- negli articoli 3, 4 e 5 i controlli ex ante, in itinere ed ex post da parte della Regione Lazio nei confronti delle *Società della rete*;

- negli articoli 6, 7 e 8 i rapporti finanziari, contabili e giuridici con riferimento alle *attività* ed ai *Fondi gestiti*;
- negli articoli 9, 10 e 11 la disciplina di ulteriori rapporti operativi.

Art. 3

(controllo ex ante)

Al fine di consentire il controllo ex ante, le *Società della rete* predispongono annualmente, in raccordo con le *Direzioni Responsabili delle Attività a progetto* e sotto il coordinamento della *Direzione Responsabile delle Attività di struttura*:

- a) il *Programma triennale*, che illustra le attività da realizzare ed i risultati da raggiungere nel triennio successivo, i relativi costi e ricavi, la valutazione dei rendimenti economici e finanziari attesi, la previsione dei benefici socio-economici e delle ricadute occupazionali generati, le priorità di utilizzo delle risorse;
- b) il *Piano annuale*, che illustra distintamente le *Attività* da realizzare nell'anno successivo ed i risultati da raggiungere, con le relative previsioni economiche e finanziarie anche con riferimento ai *Fondi gestiti*, le quote già coperte da trasferimenti finanziari o impegni sul bilancio regionale o da parte di altri Enti e, per la differenza, la richiesta degli stanziamenti da appostare nel bilancio regionale.

Entrambi detti *Piani*, accompagnati dai verbali di approvazione dell'organo amministrativo delle Società della Rete nonché, per i *Piani* presentati dalle società Unionfidi Lazio, F.I.L.A.S. e BIC Lazio, dal parere obbligatorio della società controllante Sviluppo Lazio, sono trasmessi entro il mese di ottobre alla *Direzione Responsabile dell'Attività di struttura* la quale provvede a:

- a) verificare che l'Attività a Progetto ed i relativi Risultati di progetto siano concordati con le Direzioni Responsabili.
- b) verificare che le *Attività di Struttura* siano finalizzate nel loro complesso a contribuire al raggiungimento più economico, efficiente ed efficace dei *Risultati di progetto*, garantendo il rispetto dei principi di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, mantenendo un rapporto sostenibile tra *costi fissi* e *costi variabili* ed incrementando nel tempo le competenze professionali dei dipendenti ed il valore aggiunto dell'organizzazione delle *Società della rete*.
- c) verificare che gli stanziamenti proposti dalle *Società della Rete* siano recepiti nella proposta di Legge del Bilancio annuale adottata dalla Giunta ed approvata dal Consiglio o, qualora gli

stanziamenti siano inferiori o non appostati, richiedere alle Società della Rete ed alle Direzione Responsabili le conseguenti revisioni dei Piani;

d) trasmettere detti *Piani* alla Giunta per l'approvazione, nel rispetto di quanto previsto dalle singole leggi regionali di riferimento.

Il *Piano di attività annuale* può incrementarsi in corso di anno per effetto di nuove *Attività a Progetto* o di variazioni relative a quelle già previste, a condizione che sia accertata la copertura finanziaria. Il *Piano di attività annuale* può incrementarsi o decrementarsi, nel limite degli stanziamenti a cui non corrispondono ancora *Impegni verso terzi*, per effetto della Legge di assestamento del Bilancio ovvero per effetto del definitivo accertamento delle economie relative all'esercizio precedente. Un'*Attività* può inoltre incrementarsi per effetto della riallocazione delle risorse del *Fondo Principale*, tramite accordi tra le *Direzioni Responsabili* e le *Società della rete* interessate nei limiti del 20% dello stanziamento annuo. L'incremento del *Piano di attività annuale* per effetto di nuovi stanziamenti di bilancio è previamente autorizzato dalla Giunta Regionale, gli eventuali incrementi di singole attività per effetto della ricollocazione di risorse del Fondo Principale, qualora superiori al limite del 20%, possono essere previamente autorizzati dall'Assessore al Bilancio, previa delega della Giunta regionale. Dette variazioni sono tracciate nella *Contabilità gestionale* e rappresentate nel *Rapporto consuntivo*.

Art. 4

(Controllo in itinere)

Le *Attività* previste dal *Piano annuale* sono realizzate dalle *Società della rete* sotto il controllo, analogo a quello esercitato sui propri uffici, delle *Direzioni responsabili* delle specifiche *Attività*. In particolare le *Direzioni Responsabili* autorizzano le *Società della rete* a contrarre, ove sia previsto il ricorso a *procedure di evidenza pubblica* per affidamenti sopra la soglia comunitaria, mediante approvazione della *progettazione esecutiva*, eventualmente articolata in sub-attività o per stralci, che determina gli *elementi qualificanti*.

La *Direzione Responsabile dell'Attività di struttura* esamina ogni proposta, non preventivamente indicata nel *Piano annuale*, (i) di modifica della pianta organica del personale o qualsiasi altra decisione che modifichi i *Costi fissi per il Personale*, ad esclusione di quelli conseguenti all'applicazione non discrezionale dei contratti collettivi del lavoro e (ii) qualsiasi altra decisione discrezionale che aumenti i *Costi fissi o rutinari di funzionamento* anche solo potenzialmente come, a titolo esplicativo ma non esaustivo: alienazioni e acquisizioni di beni immobili impianti, rami di azienda; affitti di rami d'azienda; acquisti ed alienazioni di partecipazioni in società, ove la società

possa per legge ed ad esclusione delle operazioni effettuate da Filas nell'ambito degli strumenti per gli interventi nel capitale di rischio delle PMI del Lazio altrimenti regolate. Tali proposte sono adottate dalle *Società della rete*, previo parere tecnico della *Direzione Responsabile delle Attività di struttura*, rilasciato a seguito di verifica positiva relativa al rispetto della necessaria copertura finanziaria nonché degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa regionale. Detto parere è comunicato dalla *Direzione Responsabile delle Attività di struttura* all'organo amministrativo (CdA o Amministratore Unico) della *Società della rete* interessata .

Le *Società della rete* trasmettono, con cadenza trimestrale, alla *Direzione Responsabile delle attività di struttura* una relazione sull'avanzamento di tutte le *Attività* ed alle altre *Direzioni Responsabili* uno stralcio relativo alle *Attività a progetto* di loro interesse. Tale relazione contiene il *budget* dell'*attività* ripartito in (i) *Impegni verso terzi* assunti ed (ii) autorizzati ma non ancora assunti, al netto delle eventuali economie accertate e residue disponibilità (iii) i *Risultati di progetto* raggiunti, quelli da raggiungere, le criticità da affrontare e le eventuali iniziative per rendere più efficienti ed efficaci le *Attività*.

Le *Direzioni Responsabili*, ciascuna per le *Attività* di propria competenza, verificano l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa intrapresa dalle *Società della rete* con riferimento sia alle risorse attribuite che al raggiungimento dei *Risultati di progetto* ed agli altri obiettivi assegnati, per un'ottimizzazione da effettuare anche mediante tempestivi interventi di correzione del rapporto tra costi e risultati. Le relazioni trimestrali di Unionfidi Lazio, FI.LA.S. e BIC Lazio sono trasmesse, nel contempo, alla controllante Sviluppo Lazio al fine di esprimere proprie valutazioni in un'ottica di miglioramento continuo.

Le *Direzioni Responsabili* delle *Attività* verificano lo stato di attuazione di ciascuna *Attività* o *sub-attività* attraverso la *contabilità gestionale*, fermo il diritto di verificare la documentazione amministrativa sottostante tali risultanze.

Le *Società della rete* trasmettono tempestivamente alla *Direzione Responsabile delle attività di struttura* ogni relazione del CdA, del Collegio sindacale, dell'organo di revisione contabile. Le *società della Rete* adottano un sistema di controlli e vigilanza interna armonizzato, coordinato dalla capogruppo Sviluppo Lazio. L'organismo di vigilanza, in particolare, sarà unico per tutte le *Società della rete* e sarà nominato dall'organo amministrativo di Sviluppo Lazio, su designazione della Regione Lazio ed il mancato rispetto nell'adozione delle misure di organizzazione, gestione e controllo, sarà sanzionato da idoneo sistema disciplinare.

Art. 5

(Controllo ex post)

Le *Società della Rete* redigono un rapporto consuntivo sull'andamento delle *Attività di struttura* nonché alle *attività a progetto*, previste nel *Piano annuale*, comprensive della descrizione della movimentazione economico-finanziaria dei fondi gestiti. Il rapporto consuntivo, da redigere in coerenza con quanto indicato nei *Piani annuali* e nelle relazioni trimestrali, è trasmesso nei primi mesi dell'anno successivo a quello di riferimento alla *Direzione Responsabile dell'Attività di struttura* ed alle *Direzioni responsabili* delle *Attività a progetto*, nella parte di rispettivo interesse. Esso evidenzia, tra l'altro, le modifiche richieste ed apportate alle *Attività* dalle *Direzioni Responsabili* e tracciate nella *Contabilità gestionale*. Unionfidi Lazio, FILA.S. e BIC Lazio trasmettono il suddetto rapporto alla controllante Sviluppo Lazio.

La *Direzione Responsabile* dell'*Attività di struttura*, acquisito il parere delle *Direzioni Responsabili*, approva il rapporto consuntivo sull'andamento delle *Attività di struttura* nonché delle *Attività a progetto* trasmesso dalle *Società della rete* ed adotta le determinazioni necessarie in merito al raggiungimento dei *Risultati di progetto*. Costituiscono sempre *risultati di progetto*:

- l'ottenimento da parte delle *Società della rete* di un cofinanziamento estraneo al bilancio regionale per la realizzazione dell'*Attività* o dell'eventuale *Fondo gestito* collegato all'*Attività a Progetto*;
- la produzione di economie nella realizzazione dell'*Attività* a fronte del mantenimento dei *Risultati a Progetto*, comprese le economie determinate da un maggiore utilizzo rispetto alle previsioni, del personale di struttura direttamente impiegato nell'*Attività a progetto*;
- la produzione di economie nelle procedure di evidenza pubblica fermi restando gli elementi qualificanti.

Il rapporto consuntivo è trasmesso alla Giunta Regionale, unitamente al bilancio civilistico annuale ed alle determinazioni in merito al raggiungimento dei *risultati di progetto*, affinché quest'ultima possa riferire in merito alla competente Commissione Consiliare permanente.

Art. 6

(prelievi relativi alla realizzazione del *piano annuale*)

Con l'approvazione del *Piano annuale* le *Direzioni responsabili* sono autorizzate ad assumere gli impegni contabili relativi alle risorse finanziarie ivi previste e le *Società della Rete* sono autorizzate a prelevare, a titolo di anticipazione, il 25% dell'importo totale annuo previsto per la specifica *Attività*.

L'autorizzazione al prelievo di ulteriori quote di importo pari al 25%, potrà essere rilasciata in presenza di *impegni verso terzi* pari ad almeno l'80% dei prelievi già autorizzati relativi alla medesima *Attività a progetto*. La *Direzione Responsabile* dell'*Attività a progetto* rilascia autorizzazione al prelievo sulla base delle risultanze della *Contabilità gestionale*. Per le *Attività di struttura*, invece, i prelievi avvengono ad inizio di ogni trimestre nella misura del 25% dell'importo totale annuo, salvo diversa determinazione della *Direzione Regionale dell'Attività di struttura*.

Nelle more dell'approvazione da parte della Giunta regionale del *Piano annuale*, lo svolgimento delle *Attività a progetto*, anche limitatamente alle relative *sub-attività*, possono essere autorizzate dalla *Direzione responsabile*, previo accertamento della copertura finanziaria esclusivamente in riferimento alle attività che risultano in continuazione rispetto all'ultimo *Piano annuale* approvato.

Gli importi relativi alle *Attività di struttura* possono essere prelevati anche nelle more dell'approvazione del *Piano annuale*, a cadenza mensile e nella misura di un dodicesimo dell'importo previsto dall'ultimo *Piano annuale* approvato, ove la *Direzione Responsabile dell'Attività di Struttura* accerti la copertura finanziaria. Eventuali deroghe al prelievo per dodicesimi possono essere disposte dalla *Direzione Responsabile dell'Attività di Struttura* nel caso che gli incrementi siano dovuti a disposizioni di legge, compresi gli incrementi tariffari derivanti da decisioni delle autorità amministrative o indipendenti o per effetto dei contratti collettivi del lavoro e tali incrementi non possano essere riassorbiti mediante una riduzione di altri costi afferenti alle *Attività di struttura*.

I prelievi che fanno riferimento ad *Attività* aventi natura di prestazioni di servizio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni fiscali e contabili.

Art. 7

(Modalità di utilizzo dei *Fondi gestiti*)

I *Fondi gestiti* assegnati alle *Società della rete* sono prelevati o assegnati agli aventi diritto per effetto dell'adozione degli atti della Regione Lazio, ove non diversamente previsto dalla Giunta regionale, che determinano i creditori quali, a titolo esplicativo ma non esaustivo: l'approvazione di graduatorie, l'aggiudicazione di una procedura di selezione di un contraente, la decisione di assumere una partecipazione o di effettuare un investimento.

I membri designati dalle *Società della Rete* possono partecipare ai nuclei di valutazione, commissioni di aggiudicazione o di selezione, comunque denominate, a condizione che i membri di nomina regionale rappresentino la maggioranza atta ad assumere le deliberazioni o abbiano

diritto di veto con riferimento agli aspetti di legittimità. I membri di detti organismi, ove dipendenti della Regione Lazio o delle *Società della rete*, prestano tale attività nell'ambito del rapporto di lavoro e senza retribuzione specifica.

Art. 8

(tesoreria)

I *Fondi* a qualsiasi titolo impegnati a favore di una *Società della rete* e da questa non prelevati ai sensi dell'art. 6, non trasferiti agli aventi diritto o non utilizzati (in seguito le “*giacenze*” o le “*giacenze finanziarie*” laddove, invece, si faccia riferimento ai soli *Fondi* effettivamente trasferiti), sono iscritti tra le passività dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio nella fattispecie di “*Fondi di terzi in gestione*”, questi non contribuiscono a costituire il patrimonio netto delle *Società della rete* e sono soggetti a contabilità separata anche nell'ambito della *Contabilità gestionale*. I *Fondi* sono depositati nella tesoreria unica da realizzare ai sensi dei commi 100-102, dell'art. 2 della L.R. 9/10.

Le *Società della rete* gestiscono le *giacenze finanziarie* in modo professionale, mirando a massimizzarne la redditività impiegandole per l'acquisto di titoli di Stato e similari ed operazioni finanziarie esenti da rischi (Depositi bancari, titoli o obbligazioni garantite dallo Stato o da altri soggetti con rating pari ad almeno AA).

I rendimenti di tali *giacenze finanziarie*, al netto degli oneri bancari comunque denominati, direttamente imputabili alla gestione di dette *giacenze*, vanno ad incrementare i relativi *Fondi*. A fronte di un programma di tesoreria - basato su ragionevoli attese sui flussi finanziari previsti sia in entrata, sia in uscita, e concordato con la Direzione Regionale competente in materia di Bilancio - la *Direzione Responsabile delle attività di struttura* può autorizzare il temporaneo utilizzo delle *giacenze finanziarie* per far fronte alle effettive esigenze di cassa indipendentemente dalla destinazione prevista dai *Fondi* di provenienza, ferma restando una programmazione per la loro ricostituzione finanziaria.

Al termine delle operazioni riguardanti un *Fondo* le somme sono restituite al bilancio regionale. Restituzioni parziali possono essere stabilite dalle *Direzioni responsabili* o dalla Direzione Regionale in materia di Bilancio mantenendo una *giacenza* adeguata rispetto gli *impegni verso terzi* non ancora pagati e i presumibili oneri necessari per concludere le operazioni.

Art. 9

(informazione e comunicazione)

Le *Società della rete* devono, nel predisporre azioni di informazione e comunicazione, garantire che i destinatari percepiscano chiaramente che le *Attività* svolte da quest'ultime sono parte integrante dell'attività amministrativa della Regione Lazio ed, eventualmente, degli altri soggetti cofinanziatori dell'*Attività* o del *Fondo gestito* oggetto dell'azione. A tal fine le azioni di informazione e comunicazione, comunque denominate, devono essere previamente autorizzate dalla struttura competente in materia di Comunicazione della Regione Lazio.

Art. 10

(cedevolezza e trasparenza)

Laddove i *Fondi* o le *Attività* siano cofinanziati da risorse comunitarie e nazionali, le norme previste nelle presenti disposizioni si applicano solo laddove compatibili.

Nel caso di fusione per incorporazione, acquisto o cessioni di rami di aziende o qualsiasi altra operazione tra le *Società della rete*, o comunque disposte dall'Amministrazione regionale, il *Piano di attività* è aggiornato di conseguenza con invarianza delle coperture finanziarie, dei *fondi*, delle *attività* e dei relativi obiettivi.

Le eventuali forniture tra le *Società della rete*, come nel caso di eventuali distacchi o altre auspiccate forme di collaborazione, avvengono per trasparenza e la valorizzazione delle *Attività* interessate avviene sulla base degli effettivi costi sostenuti dal soggetto giuridico che ha assunto gli *impegni verso terzi*.

Art. 11

(entrata in vigore e norma transitoria)

Il presente atto di regolamentazione si applica a partire dal *Piano annuale* relativo al 2012. Con riferimento al *Piano annuale* relativo al 2011 si applicano, ove compatibili, le norme relative al controllo ex post di cui all'art. 5.